



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli

DUVRI

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

Art. 26 D. Lgs. 81/2008

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

(art. 26, comma 1 lett. b, D.Lgs 81/08)

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI LUOGO DI LAVORO


(art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08)

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE

AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE


Servizio di assistenza alla viabilità del porto di Bari

Revisione:	1/2022	Data: 15/11/2022
------------	--------	------------------

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

Sommario

Informazioni generali.....	3
PARTE RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE DELL'APPALTO.....	9
Dati relativi alla committenza.....	10
Dati relativi alle ditte appaltatrici/lavoratori autonomi.....	11
Da compilare a cura della Ditta aggiudicataria.....	11
Generalità ditta.....	11
Struttura responsabile per il contratto.....	11
Funzioni per la Sicurezza sul Lavoro	11
Incaricati per la prevenzione incendi, lotta antincendio e primo soccorso	12
Lavoratori impiegati	12
Valutazione dei rischi da interferenze e stima dei costi.....	14
Metodologia e criteri adottati per la valutazione dei rischi	14
Rischi da interferenze e misure di prevenzione e protezione.....	17
Dichiarazioni finali e sottoscrizioni	33

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

Informazioni generali


PARTE GENERALE

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (di seguito DUVRI) è stato redatto dalla Stazione Appaltante in fase di istruzione della gara di appalto e ha lo scopo di ottemperare all'obbligo ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 di previsione dei rischi dovuti alle interferenze prodotte dalle attività che saranno svolte dall'Appaltatore (e se del caso, dagli eventuali subappaltatori) presso il luogo di lavoro (aree interne ed aree esterne) del Datore di lavoro committente e presso i luoghi di lavoro di cui il Committente non ha la titolarità. In questi ultimi casi, i contenuti del DUVRI riportano informazioni acquisite dai Datori di lavoro dei luoghi presso cui si andrà a svolgere il servizio in appalto. La documentazione di supporto alla stesura del presente documento è disponibile presso il Committente ed è identificabile attraverso un numero di protocollo cronologico.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa principale che tratta gli argomenti inerenti gli appalti è la seguente:

1. Codice civile artt. 1655 - 1677;
2. D. Lgs. n. 276/2003 art. 29, modificato dal D. Lgs. n. 251/2004, art. 6 (Legge Biagi); 3. Legge 248/2006 art. 35 punti 28-35;
4. D. Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti) abrogato dall'art. 217 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
5. Legge 123/2007 (delega al governo per emanare il testo unico sulla sicurezza);
6. Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza (GU n. 64 del 15-3-2008);
7. Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi
– Conferenza Stato Regioni – 20 marzo 2008;
8. Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n.81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
9. Decreto – legge 30 dicembre 2008, n. 207 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

GENERALITA'

Come accennato, il DUVRI viene redatto contestualmente alla fase di istruzione della gara di appalto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008,

n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il DUVRI si pone i seguenti obiettivi:

- ✓ Promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell'art. 26 sopracitato;
- ✓ Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- ✓ Coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e informare reciprocamente il Committente e l'Esecutore in merito a tali misure.

Quanto sopra al fine di consentire al Committente e alle varie ditte interessate di rendere edotti i propri lavoratori e quelli di eventuali ditte subappaltatrici sulle necessarie misure di prevenzione e protezione da attuare durante lo svolgimento delle attività contrattualizzate in relazione ai rischi interferenziali. Resta inteso che l'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, delle prescrizioni e relative misure di tutela, nonché l'adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie per i rischi specifici propri della loro attività, rimane in capo ai Datori di Lavoro delle singole ditte esecutrici interessate.

Di volta in volta, in caso di attività non previste, verrà redatto e consegnato al soggetto esecutore dell'attività uno specifico documento complementare e di dettaglio al presente che sarà illustrato ai lavoratori interessati a cura del proprio datore di lavoro o suo delegato.

NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO


L'I.A. è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Rientrando i luoghi di svolgimento delle attività dell'appalto nella disponibilità giuridica dell'Ente Appaltante nei quali sussistono delle significative interferenze, è cura delle imprese appaltatrici (ed eventuali subappaltatori) verificare e valutare i rischi lavorativi derivanti dalle operazioni svolte nell'ambito del contesto portuale nonché negli impianti di conferimento ed inserirli nel citato Documento della Valutazione dei Rischi.

Eventuali ulteriori modifiche delle attività e/o nuove situazioni operative ed organizzative, che dovessero apportare significative modificazioni ai livelli di sicurezza, saranno tempestivamente comunicate dal Centro di Controllo Aziendale (di seguito CCA). Analogamente, l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare al CCA tali variazioni, al fine di individuare ed approntare eventuali nuove misure di prevenzione.

L'appaltatore provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

1. a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento del servizio oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

2. a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che l'appaltatrice ha definito in materia;
3. a disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale e collettiva previsti ed adottati dall'appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
4. a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
5. ad accertare l'idoneità psico-fisica dei propri dipendenti in funzione dei compiti loro assegnati ed in particolare verificare l'assenza di dipendenza da sostanza psico-attive per il personale addetto alla conduzione degli automezzi, così come indicato dalla vigente normativa in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'Appaltatore dovrà esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto (o del verbale di consegna del servizio, se anteriore), dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (ad esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc.), comprensivi di nominativi e di recapiti; dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività, conferite all'esterno, riguardanti la materia.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'Appaltatore dovrà dimostrare entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto (o del verbale di consegna del servizio, se anteriore), l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, con la trasmissione del piano di formazione formulato per il presente e per il futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto).


Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso un'autocertificazione, redatta in forma scritta, sotto la piena responsabilità dell'Appaltatore. A semplice richiesta, dovrà poter essere visionata, dall'Amministrazione aggiudicatrice la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, si impegna a coadiuvare l'Amministrazione aggiudicatrice nell'attuazione ed implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, s'impegna a coadiuvare l'Appaltatore nell'attuazione e implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

Tutti i dipendenti dovranno esporre tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

È facoltà della stazione appaltante, a mezzo del proprio personale o di personale terzo specializzato, la puntuale osservanza delle normative sulla sicurezza del lavoro: nell'ipotesi in cui

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

l'Impresa non risulti in regola con quanto previsto dalle norme di cui sopra, l'Ente Appaltante intimerà l'adeguamento pena la risoluzione del contratto.

GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento DUVRI, una volta compilato sarà sottoposto ad approvazione del Committente. Prima dell'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà prendere visione di tutti i documenti di coordinamento pervenuti dalle utenze al fine di acquisire eventuali informazioni non riportate nel presente DUVRI o descritte in modo più dettagliato con particolare riferimento alla gestione (percorsi, permessi di accesso, ...) del servizio da effettuare. L'aggiudicatario si impegna ad approvare e/o verificare quanto contenuto nel DUVRI presente accettando la possibilità di dover effettuare una riunione di coordinamento presso tutte le aree in cui si presenta un rischio da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.


GESTIONE DEL PERSONALE

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito a cura del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u) di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo mediante annotazione degli estremi del personale giornalmente impiegato su un apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro. Sono compresi tutti i lavoratori impiegati a prescindere dal rapporto di lavoro instaurato.

CONTENUTO DEL DUVRI

Dopo la prima parte generale nella quale si descriveranno i criteri di individuazione dei rischi e della relativa valutazione, si passerà alla redazione del DUVRI vero e proprio attraverso i seguenti punti:

- ✓ Descrizione dell'oggetto del contratto;
- ✓ Descrizione delle aree oggetto di intervento (di cui è titolare il datore di lavoro Committente) e delle attività che vi si svolgono;
- ✓ Descrizione delle misure di prevenzione e protezione presenti;
- ✓ Individuazione e valutazione dei rischi interferenziali;
- ✓ Misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi interferenziali

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

- ✓ Quantificazione dei costi della sicurezza;
- ✓ Allegato da compilare a cura dell'esecutore al fine di ottemperare alle prescrizioni dell'art.

26 del D.Lgs. n. 81/2008.

LA DEFINIZIONE DELLA SICUREZZA

L'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che «La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16. ».


Dal delineato quadro normativo emerge, quindi, che i costi della sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture - devono essere adeguatamente valutati ed indicati nei bandi dalla stazione appaltante; a loro volta le imprese dovranno indicare nelle loro offerte i costi specifici connessi con la loro attività. Naturalmente, in sede di verifica dell'anomalia di tali offerte, la stazione appaltante dovrà valutarne la congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. Viene, infine, normativamente escluso, anche in questo caso per lavori, servizi e forniture data la natura generale del principio esposto all'art. 86, comma 3-ter, che l'eventuale costo della sicurezza sia suscettibile di ribasso. Sulla base di quanto sopra discende che:

1. per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato;
2. per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.


MODALITA' DI CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. In analogia ai "lavori", come previsto dall'all. XV punto 4 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, come, ad esempio:

- a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI;

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c) i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisori acustici, etc...);
- d) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- e) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale (fuori dal normale orario di lavoro) delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- f) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

PARTE RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE DELL'APPALTO

DATI DELL'APPALTO

OGGETTO DEL CONTRATTO	servizio di assistenza alla viabilità del porto di Bari". Il servizio sarà effettuato nell'ambito demaniale marittimo del porto di Bari. Per far fronte a casi di emergenza (es. blocco della viabilità intraportuale) ovvero ad esigenze operative, l'Autorità di Sistema Portuale potrà definire percorsi alternativi che implicino l'indirizzamento del flusso veicolare portuale lungo la viabilità urbana e potrà impiegare il personale avviato anche in postazioni diverse da quelle indicate nei "Prospetti di Avviamento". Il servizio prevede l'impiego di unità motorizzate (auto e ciclomotori);
DURATA DEL CONTRATTO	5 ANNI
IMPORTO A BASE DI GARA	£(DICONSI EURO/___) + IVA (COMPRESI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)
IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA IN RELAZIONE AI RISCHI INTERFERENTI E IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO	£(DICONSI EURO/ 00)
BANDO DI GARA N.	C.I.G :
PROCEDURA DI GARA	PROCEDURA APERTA ART. 3 E 60 D.LGS. 50/2016
DATI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	RAGIONE SOCIALE
P. IVA	
LEGALE RAPPRESENTANTE	
SEDE LEGALE	
RIBASSO OFFERTO	(.....)%

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' APPALTATA

Il presente servizio prevede l'assistenza e la regolazione del traffico veicolare nel porto di Bari. L'appalto deve essere svolto secondo le modalità e nella piena osservanza di quanto stabilito dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

AREA DI INTERVENTO

L'area di intervento del servizio in questione è ubicata all'interno del porto di Bari e si svolge dal Varco della Vittoria sino alla testata della banchina n. 31

FASI LAVORATIVE


Si sono individuate le seguenti tre fasi di lavoro principali:

Regolazione del traffico veicolare

Fase inerente la normale attività svolta dal personale preposto alla circolazione negli ambiti comuni del porto di Bari per il regolare traffico di persone, veicoli e mezzi pesanti lungo i percorsi interni alla zona portuale

Esecuzione dell'attività in caso di emergenza

Fase fondamentale inerente tutte le azioni necessarie per l'espletamento del servizio in caso di situazioni di emergenza sino al ripristino delle condizioni di normalità.

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

Dati relativi alla committenza

(compilazione a cura del committente)

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE DATI RELATIVI		
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO SEDE
Direttore/Datore di Lavoro della Direzione Committente (art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)	Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	Piazzale Cristoforo Colombo, 1, 70122 Bari (BA), Tel: 080/5788511
DIREZIONE RICHIEDENTE	-	-
RESPONSABILE ESECUZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO		
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)		

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

Dati relativi alle ditte appaltatrici/lavoratori autonomi

Da compilare a cura della Ditta aggiudicataria

Generalità ditta


RAGIONE SOCIALE	
SEDE LEGALE	
PARTITA IVA/CODICE FISCALE	
ISCRIZIONE CCIAA	
POSIZIONE INAIL/INPS	
ATTIVITÀ SVOLTA	
SETTORE	
TELEFONO/FAX	
E-MAIL	

Struttura responsabile per il contratto

UNITÀ FUNZIONALE DI RIFERIMENTO	
DIRIGENTE/RESPONSABILE	
REFERENTE DEL CONTRATTO	
RESPONSABILE LAVORI	

Funzioni per la Sicurezza sul Lavoro

DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	
MEDICO COMPETENTE	
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

Incaricati per la prevenzione incendi, lotta antincendio e primo soccorso

ADDETTI ANTINCENDIO	ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Lavoratori impiegati

NOMINATIVO	MANSIONE
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALL'INTERFERENZA TRA LE ATTIVITA' E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE

Premesso che il Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dall'attuale normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi dovuti all'interferenza tra le attività in sito dell'Appaltatore e quelle del Committente, insieme alle relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

L'analisi delle condizioni ambientali in cui si svolgerà l'attività è uno dei passaggi fondamentali per giungere alla progettazione della stessa.

È possibile, infatti, individuare i rischi derivanti dalle operazioni che si svolgeranno e che possono essere trasferiti all'utenza e al personale operante in porto.


L'individuazione, dunque, di tali sorgenti di rischio potrà permettere l'introduzione di procedure e/o protezioni finalizzate alla loro minimizzazione.

Il servizio di viabilità dovrà essere espletato ordinariamente tutti i giorni dell'anno, domenica e festivi inclusi secondo il prospetto orario allegato al Capitolato Speciale d'Appalto.

L'utenza del porto dovrà sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone interessate dalla viabilità ed attenersi alle indicazioni fornite, non rimuovendo le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

Nelle pertinenze esterne dei luoghi di lavoro ed all'interno dei luoghi di lavoro stessi, la circolazione dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e, in particolare, di quelle richiamate con apposita ordinanza della Capitaneria di Porto di Bari, ovvero di eventuali ulteriori disposizioni normative emanate dalle Autorità Competenti.

La Ditta Appaltatrice deve scrupolosamente svolgere il proprio servizio seguendo e rispettando la segnaletica stradale (di pericolo, di obbligo, di divieto, ecc.) indicata negli ambiti portuali mediante gli appositi cartelli segnaletici

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

Valutazione dei rischi da interferenze e stima dei costi

Metodologia e criteri adottati per la valutazione dei rischi

L'analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

- A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni interferenza esaminata
- B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente


Nella fase A sono stati individuati i possibili pericoli osservando i lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative.

Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:

1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente

MAGNITUDO (M)	VALORE	DEFINIZIONE
LIEVE	1	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento
MODESTA	2	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso
GRAVE	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA	4	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale

2) valutazione della **PROBABILITA'** della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale <small>Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</small></p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE <small>Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.</small>	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

PROBABILITA' (P)	VALORE	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	1	L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE	2	L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
PROBABILE	3	L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
M.PROBABILE	4	L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

3) valutazione finale dell' entità del **RISCHIO** in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente **MATRICE** di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.




Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli

DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE
Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.


Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

REV 01
DATA 15/11/2022



Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA' e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l'Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità:



 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

Rischi da interferenze e misure di prevenzione e protezione

RISCHI CONNESSI CON LA CIRCOLAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

La movimentazione dei mezzi all'interno delle aree portuali interessate dal servizio viabilità deve avvenire rispettando la segnaletica presente e sempre conformemente alle regole generali del codice della strada e dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Bari e più in generale della normativa vigente. All'interno del territorio portuale la movimentazione di mezzi deve avvenire a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti e comunque nei limiti imposti dalla norma. Il parcheggio o deposito dei mezzi è consentito solo negli spazi appositamente delimitati.

Inoltre dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:


- osservare e rispettare la cartellonistica presente nelle zone adibite al transito;
- moderare la velocità;
- prestare attenzione alla manovra di altri veicoli;
- in condizioni di scarsa visibilità e manovrabilità, effettuare manovre esclusivamente con l'ausilio di personale munito di appositi DPI;
- non transitare o sostare nelle aree di manovra dei mezzi;
- nell'attraversamento pedonale delle vie interne prestare attenzione al sopraggiungere di veicoli;
- la ditta appaltatrice deve porre la massima attenzione prima, durante e dopo le manovre, affinché nessuno possa entrare né sostare nel raggio d'azione delle vetture stesse.

Valutazione del rischio

Probabilità	Danno	Rischio
Poco Probabile	Medio	MEDIO - BASSO

RISCHIO DI INVESTIMENTO E SCHIACCIAMNETO

In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità ecc.) farsi coadiuvare da un collega e utilizzare un sistema di segnalazione acustica. Non sostare dietro automezzi in sosta e in manovra. Non impegnare i piazzali quando lo stesso è interessato da intenso traffico. Indossare sempre i DPI. Rimanere nelle aree sicure e nelle zone zebbrate. Dividere la circolazione veicolare da quella pedonale. Indicare ai pedoni i percorsi dedicati.

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

Valutazione del rischio

Probabilità	Danno	Rischio
Poco Probabile	Grave	MEDIO

RISCHIO DI PROIEZIONE DI SCHEGGE

Nelle zone di circolazione, quando il personale opera sui piazzali operativi, è opportuno verificare la presenza di materiale di risulta sulla superficie e comunque tenersi lontani da mezzi pesanti e/o veicoli che percorrono la viabilità ad alta velocità.

Valutazione del rischio

Probabilità	Danno	Rischio
Improbabile	Medio	BASSO

FATTORI MACROCLIMATICI


I rischi di questo tipo si presentano quando le attività si svolgono passando continuamente da un ambiente caldo ad uno freddo e viceversa, oppure quando il tasso di umidità dell'aria è inferiore o superiore al 40 -60 %. I danni più comuni sono naturalmente le malattie dell'apparato respiratorio (faringiti, tonsilliti, riniti...), ma anche dolori muscolo - scheletrici. E' prioritaria un'azione di informazione e formazione concordata con l'azienda, per mettere i lavoratori in grado di conoscere ed evitare i rischi connessi col microclima.

Le principali indicazioni preventive riguardano:

- l'uso di indumenti da lavoro adeguati alle condizioni climatiche;
- introduzione di una organizzazione del lavoro che limiti la durata di permanenza del lavoratore negli ambienti troppo caldi o troppo freddi.

Valutazione del rischio

Probabilità	Danno	Rischio
Probabile	Medio	MEDIO

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L'attuazione degli interventi non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi non assoggettati all'intervento. In caso si venissero a creare ostacoli, il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti.

La collocazione di attrezzature e di materiali non deve costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga.

Valutazione del rischio

Probabilità	Danno	Rischio
Improbabile	Medio	BASSO

RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Nelle zone di circolazione, quando il personale opera sui piazzali operativi, è opportuno verificare gli spazi di manovra e tenersi lontani da mezzi pesanti che trasportino materiale e prodotti ingombranti e sganciabili, e/o veicoli che percorrono la viabilità ad alta velocità

Valutazione del rischio


Probabilità	Danno	Rischio
Improbabile	Grave	BASSO

RISCHIO ELETTRICO

Si devono adottare le seguenti prescrizioni generali sui collegamenti all'impianto elettrico nei siti dove effettuare il servizio in appalto:

- prima dell'inizio delle operazioni in appalto è necessario ottenere tutte le informazioni necessarie al fine di valutare la situazione dell'impianto elettrico sul quale si devono collegare le eventuali apparecchiature, per tener in particolare considerazione le caratteristiche dell'impianto stesso ed evitare di interferire con sovraccarichi su una eventuale rete non idonea;
- in ogni caso, tutte le operazioni di attacco e stacco dovranno essere effettuate a linea scarica, ovvero in totale assenza di corrente.

Al termine dell'attività e durante le interruzioni delle operazioni, le alimentazioni di energia impiegate dal personale dell'Appaltatore dovranno essere interrotte, le attrezzature dovranno essere disattivate e rese non impiegabili da personale non autorizzato.

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

È dovere dell'Appaltatore adottare e mantenere efficienti tutte le precauzioni ed i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone derivanti dal funzionamento e della messa in funzione accidentale degli impianti e delle attrezzature sulle quali o in prossimità delle quali il personale deve prestare la propria opera.

Prima di mettere in funzione qualsiasi apparecchiatura elettrica, devono essere controllate tutte le parti elettriche visibili, in particolare:

- il punto dove il cavo di alimentazione si collega all'apparecchio;
- la perfetta connessione dell'apparecchio ai conduttori di protezione ed il collegamento di questo all'impianto di terra.

Bisogna accertarsi che il quadro elettrico di zona sia dotato di interruttore generale e differenziale. L'alimentazione elettrica della strumentazione da utilizzare deve avvenire mediante cavo di alimentazione flessibile multipolare.

I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare la movimentazione ed il passaggio; in particolare, per quanto possibile, i cavi dovranno essere disposti parallelamente alle vie di transito; inoltre, i cavi di alimentazione non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio né sottoposti a torsione, né agganciati su spigoli vivi o su elementi caldi.


I cavi elettrici di alimentazione delle attrezzature dovranno essere protetti da possibili cause di danneggiamento.

Prima di utilizzare un'apparecchiatura elettrica, bisognerà controllare che i cavi di alimentazione della stessa non presentino parti logore nell'isolamento; qualora il cavo apparisse deteriorato, esso non deve essere usato e neanche riparato con nastri isolanti adesivi, ma va subito sostituito con uno di caratteristiche identiche ad opera di personale specializzato.

Gli spinotti delle spine, così come gli alveoli delle prese, vanno tenuti puliti e asciutti; prima di eseguire i controlli e la eventuale manutenzione, provvedere a togliere la tensione all'impianto; le prese e le spine che avessero subito forti urti, devono essere accuratamente controllate, anche se non presentano danni apparenti; in particolare tutte quelle che mostreranno segni anche lievi di bruciature o danneggiamenti, devono essere sostituite facendo ricorso a personale qualificato.

Valutazione del rischio

Probabilità	Danno	Rischio
Improbabile	Grave	BASSO

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

RISCHIO CHIMICO

Le sostanze pericolose possono essere di tipo nocivo, irritante, corrosivo, tossico, infiammabile, esplosivo o comburente.

La ditta deve fornire al personale i DPI idonei ad evitare l'eventuale contatto con sostanze caustiche, irritanti, tossiche e a evitare, qualora presente, il rischio da inalazione di polveri e fumi, mentre il personale è tenuto ad utilizzarli. Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

Nelle operazioni che possono dar luogo alla fuoriuscita pericolosa di materiale tossico devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione anche a difesa delle persone non direttamente addette ai lavori, che sostano o transitano nelle vicinanze.

Se dovesse verificarsi un'esposizione accidentale a sostanze chimiche si devono adottare le seguenti procedure predisposte.

In caso di inalazione di vapori:

- allontanare immediatamente l'esposto dalla zona inquinata;
- favorire la respirazione di aria pulita anche mediante la respirazione artificiale se necessaria;
- accompagnare l'esposto al Pronto Soccorso.

In caso di contatto con le mani od altre parti del corpo:


- lavare con abbondante acqua la parte esposta;
- in caso di lesioni alla cute, accompagnare l'esposto al Pronto Soccorso.

In caso di contatto con gli occhi:

- lavare gli occhi con abbondante acqua corrente;
- accompagnar l'esposto al Pronto Soccorso.

Valutazione del rischio

Probabilità	Danno	Rischio
Improbabile	Grave	BASSO

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

RISCHIO BIOLOGICO

Misure di prevenzione per il contatto diretto sono costituite dalle cosiddette “precauzioni universali”: si tratta di misure in larga parte di “buon senso” atte a prevenire l’esposizione parenterale, cutanea e mucosa nei casi in cui si preveda un contatto con materiale biologico contaminato, sangue o altri liquidi biologici.

Le precauzioni universali sono costituite da:

- uso di guanti idonei per lo specifico rischio;
- lavaggio delle mani al termine delle operazioni, anche se protette da guanti durante l’esecuzione delle operazioni stesse.

Le precauzioni universali non proteggono dal rischio biologico derivante da infortuni quali punture e tagli con materiali potenzialmente infetti: per questa ragione il personale addetto a mansioni che possano comportare questi rischi deve essere sottoposto a specifica sorveglianza sanitaria.

Nel seguito sono indicate le misure da adottare relativamente ad incidenti comportanti contaminazione.

In caso di puntura o taglio:

- aumentare il sanguinamento della lesione;
- detergere abbondantemente con acqua e sapone;
- disinfettare la ferita con clorossidante elettrolitico al 5% o prodotto a base di iodio.

In caso di contatto con mucosa orale:

- lavare con acqua il viso e la bocca;
- procedere al risciacquo della bocca con soluzioni acquose a base di cloro al 5%.

In caso di contatto con la congiuntiva degli occhi:


- lavare il viso con acqua;
- risciacquare la congiuntiva con abbondante acqua.

In caso di contatto cutaneo:

- lavare la zona con acqua e sapone;
- disinfettare la ferita con clorossidante elettrolitico al 5% o prodotto a base di iodio.

In ogni caso informare il proprio responsabile, recarsi al Pronto Soccorso o presso il proprio Medico Competente per avviare eventualmente la pratica infortunistica, verificando con il Medico Competente stesso la necessità di accertamenti sierologici.

In caso di trasmissione per ingestione sono sufficienti misure di prevenzione di buon senso quali non mangiare, non bere, non fumare, non truccarsi durante il lavoro, non portarsi le mani guantate alla bocca o al viso.

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

Inoltre è prescritto di lavarsi e cambiarsi prima di consumare i pasti.

Valutazione del rischio

Probabilità	Danno	Rischio
Improbabile	Medio	BASSO

RISCHIO INALAZIONE DI POLVERI, GAS O VAPORI

Nel caso di produzione di polveri, gas o vapori, devono essere utilizzate maschere a filtro appropriate ed informato tempestivamente il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, sopra indicati, per gli opportuni adempimenti a tutela anche del personale della Stazione Appaltante eventualmente interessato

Valutazione del rischio


Probabilità	Danno	Rischio
Poco Probabile	Medio	MEDIO - BASSO

RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE

Al fine di prevenire le probabilità di incendio durante le attività è necessario evitare l'ostruzione delle tutte le corsie delle carreggiate.

Valutazione del rischio

Probabilità	Danno	Rischio
Improbabile	Grave	BASSO

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

COORDINAMENTO

Nel presente paragrafo vengono trattate le modalità di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del servizio e le modalità di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e le relative interferenze tra le varie attività lavorative del porto e l'azienda aggiudicataria del servizio stesso.

Resta inteso e precisato che l'obbligo di cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'azienda aggiudicataria, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, quelle richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, l'utilizzazione di speciali tecniche o di determinate macchine o attrezzature.

Il Committente precisa e la ditta Aggiudicataria ne prende atto che, nell'ambito delle attività che le vengono affidate con il contratto di servizio di cui il presente documento costituisce allegato, la ditta Aggiudicataria può trovarsi ad espletare la sua attività in presenza (se non addirittura in collaborazione) di personale della Committenza ovvero in presenza con altre imprese incaricate dalla Stazione Appaltante.

La Ditta Aggiudicataria dovrà collaborare con le eventuali altre imprese coinvolte, portando il contributo delle proprie specifiche competenze. Tutte le attività saranno svolte nel rigoroso rispetto del presente DUVRI e dei specifici DVR delle aziende coinvolte, che avranno quindi efficacia e valenza nei riguardi sia del personale/attività della Committente, sia del personale/attività delle imprese, sempre incaricate dalla Committente, che dovessero trovarsi insieme negli stessi luoghi.

Per ottemperare alla prescrizione di coordinamento e cooperazione prevista dal D.Lgs n.81/08, in una o più riunioni fra il Committente e l'azienda aggiudicataria in funzione delle varie fasi delle attività cui trattasi, dovrà essere individuato uno specifico "dettaglio di coordinamento" indicante i soggetti responsabili dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente il servizio stesso.

L'azienda aggiudicataria dovrà fornire le informazioni relative ad eventuali variazioni nei cicli di lavorazione rispetto a quanto concordato in sede di contratto, dando precise indicazioni sulle nuove tipologie di rischio introdotte in seguito alla variazione inserita.

L'azienda aggiudicataria inoltre, si deve fare parte attiva nei confronti dei propri lavoratori precisando ai medesimi che è fatto divieto di fumare negli spazi e in tutti i locali degli edifici oggetto dell'appalto ivi compresi gli aree di attesa, atri, i corridoi di disimpegno, le scale, i bagni e tutti i luoghi comuni.

In merito al coordinamento, si precisa che l'onere del coordinamento attribuito al committente non elimina la responsabilità dell'azienda aggiudicataria per i rischi propri dell'attività specifica.

Nel caso in cui più aziende operino contemporaneamente negli ambiti spaziali interessati dall'appalto, ciascun Datore di Lavoro deve informare circa i rischi che l'attività della sua azienda può comportare sugli altri lavoratori e deve sorvegliare che vengano rispettate le misure di protezione e prevenzione previste per ciascuna attività specifica svolta dai propri lavoratori.

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

Qualora l'attività richieda l'allontanamento delle persone dalla zona di svolgimento delle attività per motivi di sicurezza, l'azienda aggiudicataria è tenuta ad allontanare preventivamente le persone, e se è il caso, segnalare o transennare l'ambiente circostante.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese di interrompere immediatamente il servizio.

Il personale dell'impresa aggiudicataria, a cura dell'impresa stessa, dovrà essere preliminarmente informato dei rischi presenti nelle aree sede degli interventi e reso edotto delle prescrizioni, procedure e misure di prevenzione e protezione previste dal presente documento. L'impresa aggiudicataria si obbliga inoltre al completo ed efficace recepimento da parte del proprio personale delle procedure previste nel presente documento.

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna del servizio.

Le imprese che intervengono negli edifici demaniali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Committente interessato ed al Servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

L'azienda aggiudicataria, che fornisce il servizio dovrà, inoltre, essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze, nell'ambito del porto di Bari e viceversa i responsabili della Stazione Appaltante devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell'impresa aggiudicataria per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse al servizio svolto.


Ogni attività interna agli edifici ed ambienti demaniali dovrà svolgersi a seguito di coordinamento tra il Referente di Contratto o suo Delegato e i responsabili della sicurezza e datore di lavoro della Committente.

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, dovrà essere informato il Committente e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi di mobilità o altro).

L'impresa aggiudicataria dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che saranno fornite.

PROCEDURA PER I CASI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei ambiti spaziali amministrati dalla Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..

Tutte le strutture dell'Autorità portuale, in funzione delle attività che vi si svolgono, sono provviste di idonee vie di fuga, sicure, sgombre da ostacoli, segnalate.

Esse sono utilizzabile dai lavoratori anche per il passaggio in condizioni normali ma devono essere mantenute in condizioni di efficienza per l'emergenza.

Ogni via di fuga è adeguatamente illuminata anche in caso di guasto dell'impianto di illuminazione artificiale mediante un impianto di emergenza. Il personale della ditta aggiudicataria del servizio che sarà utilizzata nei luoghi di lavoro dovrà conoscere i piani di emergenza delle strutture in cui opera per assicurare una rapida evacuazione dalle differenti zone di lavoro, in caso di pericolo e eventuali nozioni di piani esistenti negli ambiti del porto di Bari.

I lavoratori della ditta aggiudicataria devono essere addestrati mediante un idoneo programma di formazione ed informazione coordinato con il Committente, all'attività di emergenza ed evacuazione come previsto nel Documento di valutazione dei rischi redatto dalla stessa ditta.

In relazione alle misure di primo soccorso, dovrà essere predisposta a cura della ditta aggiudicataria, in uno dei locali messi a sua disposizione, in luogo accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello la cassetta di pronto soccorso, garantendo sempre la presenza di un addetto al primo soccorso durante l'intero svolgimento dell'attività. L'addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture specializzate.


Procedure di emergenza

Minacce di aggressione nei confronti delle persone

Negli ambienti frequentati da pubblico, è possibile che malintenzionati, folli o persone che hanno particolari motivi di rancore verso le attività svolte nelle aerostazioni o verso determinate persone, aggrediscano, spesso senza alcun preavviso. In questo caso, a seconda della pericolosità delle minacce, è necessario attuare uno sfollamento parziale o totale dell'ambiente, con la massima attenzione all'ordine ed alla calma, in modo da allontanare il pubblico ed il personale dal pericolo.

E' inoltre necessario attenersi ai comportamenti seguenti:

- Restare calmi.
- Informare immediatamente il responsabile della sicurezza, oppure informare il più vicino addetto alla sicurezza reperibile.
- Tenersi alla larga dall'aggressore, specie se brandisce armi proprie (pistole, coltelli, etc.) od improprie (tagliacarte e simili oggetti acuminati).
- Non cercare di intervenire direttamente, per evitare possibili pericolose reazioni, di cui potrebbe rimaner vittima l'agredito o l'eventuale ostaggio.

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

Minaccia di bomba o di attentato terroristico via telefono

Negli ambienti frequentati da pubblico è possibile che vi sia una comunicazione (generalmente telefonica) che annuncia la presenza di un ordigno. Ciò richiede lo sfollamento dell'ambiente per eliminare i rischi per il pubblico e permettere alle forze dell'ordine di bonificare l'ambiente. Di fatto occorre attuare una procedura di sfollamento come prevista in caso d'incendio ed in più è necessario attenersi ai comportamenti seguenti:


- Abbandonare i locali con calma seguendo le istruzioni del coordinatore delle operazioni di emergenza.
- Non raccogliere effetti personali, sfollare senza indugio evitando comunque di correre e di spingere chi precede.
- Non cercare per nessuna ragione di tornare sui propri passi per non intralciare il regolare deflusso di altre persone.
- Prestare l'aiuto necessario alle persone presenti che abbiano difficoltà motorie (disabili, donne in stato interessante, persone anziane).
- Aprire o lasciare aperte le porte interne e le finestre al fine di ridurre la propagazione di schegge qualora si verificassero esplosioni.
- Allontanarsi dall'edificio secondo le indicazioni del coordinatore delle operazioni di emergenza o delle forze dell'ordine per portarsi al di fuori degli effetti di una possibile esplosione.

Minaccia di bomba, rinvenimento di possibile ordigno


Il possibile ordigno è semplicemente un oggetto rinvenuto in luogo insolito e di cui non si conosce il proprietario o colui che lo ha abbandonato.

Anche in questo caso occorre attuare la procedura di sfollamento:

- Chiunque rilevi la presenza di oggetto sospetto informi immediatamente il coordinatore delle operazioni di emergenza o il suo sostituto presente, mettendolo al corrente dei particolari acquisiti.
- Non informare altri per evitare diffusione di panico.
- Abbandonare i locali con calma seguendo le istruzioni del coordinatore delle operazioni di emergenza.
- Non raccogliere effetti personali, sfollare senza indugio evitando comunque di correre e di spingere chi precede.
- Non cercare per nessuna ragione di tornare sui propri passi per non intralciare il regolare deflusso di altre persone.

 <p> Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale <small>Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</small> </p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE <small>Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.</small>	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

- Prestare l'aiuto necessario alle persone presenti che abbiano difficoltà motorie (disabili, donne in stato interessante, bambini o persone anziane).
- Il coordinatore delle operazioni di emergenza prima di uscire effettui una rapida ricognizione per controllare l'effettivo abbandono di tutti i locali.
- Aprire o lasciare aperte le porte interne e le finestre al fine di ridurre la propagazione di schegge qualora si verificano esplosioni.
- Allontanarsi dall'edificio secondo le indicazioni del coordinatore delle operazioni di emergenza o delle forze dell'ordine per portarsi al di fuori degli effetti di una possibile esplosione.

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale <small>Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</small></p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE <small>Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.</small>	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

Rischio Terremoto

Il terremoto non è possibile prevederlo, è comunque possibile prevederne gli effetti e stabilire i comportamenti più idonei nel caso dell'evento.

Durante il terremoto il pericolo non viene dal fenomeno in quanto tale ma dai suoi effetti ossia, crolli di immobili, strutture, ponti, tralicci, alberi, incendi dovuti a corti circuiti o fughe di gas da tubature rotte. Quindi il comportamento deve essere diverso a seconda del fatto che ci si trovi dentro una struttura o all'esterno.

In caso di terremoto è importante non farsi vincere dal panico per poter agire con la necessaria lucidità per portarsi al sicuro. Durante lo spostamento meglio evitare di correre per limitare il rischio di cadute e di inciampo soprattutto se il suolo è ingombro di detriti corpi caduti dall'alto o crepe.

- **Durante la scossa:**

- cercare di ripararsi vicino a strutture portanti, pilastri, vani delle porte o sotto mobili tipo tavoli robusti;
- stare lontano da vetrate, armadi o comunque strutture che potrebbero cadere o da cui potrebbero cadere oggetti;
- non sostare mai su balconi.

- **Dopo la scossa:**


- cercare di portarsi in posizione più sicura;
- verificare le condizioni di altre persone vicine, non spostare feriti gravi se non per seri motivi di sicurezza;
- non usare fiamme libere e non provare ad accendere la luce per evitare il rischio di corti circuiti.

Rischio incendio

All'interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco.

Nelle strutture portuali devono essere rispettate le seguenti regole di prevenzione incendi:

- Rispettare la normativa che impone il divieto di fumare.
- Nelle eventuali aree dedicate, non gettare mozziconi di sigaretta nei cestini dei rifiuti, ma solo nei posacenere.
- Evitare l'accumulo di materiale infiammabile (carta, cartone, plastica, ecc.) sul pavimento.


 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

- Evitare di ostruire vie di circolazione, corridoi e passaggi con ingombri (mobili, pacchi, ecc.).
- Verificare che le uscite di sicurezza siano efficienti.
- Evitare di intervenire personalmente per riparare apparecchiature elettriche e richiedere l'intervento di personale tecnico specializzato.
- Evitare l'uso di prese multiple perché il sovraccarico può essere causa di incendio

• Norme comportamentali in caso di incendio

Tutto il personale, sentito l'allarme, deve comportarsi come segue:

- Rimanere calmi;
- Informare immediatamente il responsabile della sicurezza, oppure informare il più vicino addetto alla sicurezza reperibile;
- Non allertare direttamente il centralino dei VV.F.;
- Allontanare eventuali sostanze combustibili e staccare l'alimentazione ad apparati elettrici; si ridurrà, così, il rischio di propagazione dell'incendio;
- Non mettere in alcun modo a rischio la vostra incolumità;
- Evitare in ogni modo che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra voi e la via di fuga;
- Informare anche il diretto superiore sull'ubicazione e sulle dimensioni dell'incendio, se possibile;
- Non infrangere le finestre, per non alimentare il fuoco con l'ossigeno dell'aria;
- Se si è costretti ad abbandonare il locale dove si è sviluppato l'incendio, ricordarsi di chiudere alle spalle tutte le porte, così da frapporre una barriera all'incendio;
- Se non fosse possibile uscire dal luogo di lavoro, coprirsi possibilmente con una coperta bagnata e mettersi il più lontano possibile dal fuoco (in prossimità di una finestra o sul balcone);
- Se il fuoco è fuori della porta della propria stanza di lavoro, cercare di sigillare, con stracci possibilmente bagnati, ogni fessura (resistenza della porta e barriera al fumo);
- Usciti dal locale, percorrere le vie di esodo;
- Aprire le porte con estrema cautela. Prima di aprire una porta, sarebbe bene toccarla in alto per sentire se è calda. Se è calda o vi è fuoriuscita di fumo, cercare un'altra via di fuga od aprire, se non si hanno alternative, con estrema cautela. Ripararsi da un'eventuale fiamma divampante, ponendosi dal lato opposto allo spiraglio della porta;
- Non cercare di portare via oggetti personali, a rischio di rimanere intrappolati o rallentare l'evacuazione;

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

- Non usare l'ascensore, ma usare esclusivamente le scale;
- Raggiungere il punto di raccolta prestabilito;
- Non rientrare nell'area evacuata sino a quando il rientro non verrà autorizzato dagli addetti al pronto intervento.

Pronto soccorso

L'Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.

Comportamento di sicurezza:

- Intervento dell'addetto al Primo Soccorso secondo il DM 388/03, con l'utilizzo dei presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione.
- Chiamare/Contattare tuttavia a fronte di un evento grave il 118 Pronto intervento.

INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ovvero l'incaricato della Ditta appaltatrice per il coordinamento del servizio affidato, dietro autorizzazione dei precedenti, possono interrompere le attività qualora ritenessero che le medesime attività, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. In caso di inosservanza delle norme vigenti in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro od in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Responsabile del Procedimento, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ovvero l'incaricato della Ditta appaltatrice per il coordinamento del servizio affidato, dietro autorizzazione dei precedenti, possono ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa solo quando sia nuovamente assicurato il rispetto delle disposizioni normative e siano ripristinate idonee condizioni di salute, sicurezza ed igiene del lavoro.


 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA

I costi della sicurezza sono quelli necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze nelle attività da svolgere e vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta, in quanto non sono soggetti a ribasso. Tali costi, finalizzati al rispetto delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori per tutta la durata delle attività previste nell'appalto e congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio e della fornitura appaltati, sono riferiti alle spese previste per garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria e gli apprestamenti delle misure di prevenzione e protezione, nonché per garantire la sicurezza dai rischi interferenziali che possono originarsi durante lo svolgimento delle attività stesse, come è il caso di utilizzo di specifica segnaletica e cartellonistica.

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, si precisa che sono stati individuati pari ad **€ 3350,00** (Euro tremilatrecentocinquanta/00) i costi relativi agli apprestamenti e alle misure di sicurezza occorrenti all'eliminazione dei rischi specifici per l'esercizio delle attività svolte direttamente dall'impresa ed anche per rischi da interferenza.

DESCRIZIONE	Quantità	Unità di misura	Importo unitario	Importo Totale
Cartellonistica di avvertimento	5	€/cad	€ 21,00	€ 105,00
Nastro segnalatore	200	€/ml	€ 0,35	€ 70,00
Transenne mobili	25	€/cad	€ 25,00	€ 625,00
Cassetta Pronto Soccorso	1	€/cad	€ 50,00	€ 50,00
Coni di segnalazione	25	€/cad	€ 10,00	€ 250,00
Formazione del personale	45	€/cad	€ 50,00	€ 2250,00
TOTALE				€ 3 350,00

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli</p>	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	
	REV	01
	DATA	15/11/2022

Dichiarazioni finali e sottoscrizioni

La valutazione dei rischi contenuta nel presente DUVRI è stata effettuata dal Datore di Lavoro committente come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08. In caso di modifica significativa delle condizioni dell'appalto, il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

All'Impresa Appaltatrice è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del documento. Successivamente all'aggiudicazione dei lavori, l'Impresa Appaltatrice si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti.

Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta. Esso costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

Con la sottoscrizione di questo documento l'Azienda Appaltatrice dichiara di avere ricevuto completa ed esauriente informativa sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate, di essere a conoscenza del contenuto del presente DUVRI e di accettarlo integralmente, in tutte le sue parti, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

Dichiara inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente DUVRI (compresa l'informazione ai propri dipendenti di quanto in esso esposto), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.